



*Istituto Autonomo
Case Popolari
della Provincia di Avellino*

Statuto

Statuto dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Avellino

Articolo 1 NATURA E FINALITA'

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari è ente pubblico non economico che, nell'ambito territoriale della provincia di Avellino provvede:

- a) alla realizzazione di programmi d'intervento di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione e relative infrastrutture, nonché all'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica;
- b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi di edilizia sociale e delle relative infrastrutture, di ogni altro programma o iniziativa a carattere urbanistico ed edilizio, anche commesso da istituzioni pubbliche o da privati;
- c) alla gestione di tutto il patrimonio pubblico residenziale esistente nell'ambito territoriale di competenza, comprese le unità immobiliari diverse e/o connesse allo stesso patrimonio, nonché ad eventuali altre gestioni affidate in base a convenzioni da enti proprietari di immobili;
- d) alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di enti locali sulla base di apposite convenzioni;
- e) all'espletamento di tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge, nonché quelli affidatigli dalla regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, accettati dall'ente e non in contrasto con i suoi fini istituzionali;
- f) all'espletamento su delega di ulteriori funzioni fra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero trasferite agli enti locali.

L'Istituto svolge i propri compiti istituzionali con piena autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

Articolo 2 ATTIVITA'

Per raggiungere i suoi fini, e con l'osservanza dei modi e dei limiti previsti dalla legge, l'Istituto ha facoltà di:

- a) acquistare e permutare terreni e aree fabbricabili e venderli quando ciò risulti conforme alla finalità dell'Ente;
- b) costruire edifici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o locali ad uso diverso dall'abitazione;
- c) acquistare e recuperare edifici o parti di essi per fini residenziali pubblici, nonché di realizzare infrastrutture ed impianti tecnologici in attuazione di programmi pubblici e non, anche affidati da istituzioni pubbliche o da privati;
- d) gestire e locare, a suo giudizio, il patrimonio edilizio abitativo e non di proprietà dell'ente o affidato al medesimo, favorendone l'autogestione da parte degli assegnatari, nonché di alienarlo nei modi e nei limiti di legge;
- e) accettare elargizioni, donazioni, eredità, legati in qualsiasi forma e specie;
- f) contrarre prestiti e mutui con o senza garanzia ipotecaria e ricevere depositi a garanzia dei contratti stipulati o inerenti alla gestione dei fondi di previdenza e quiescenza del proprio personale;
- g) fare operazioni finanziarie per il raggiungimento dei suoi fini, ivi compresa la partecipazione in società per azioni a prevalente capitale pubblico, costituite, con altri soggetti pubblici o privati, per la gestione dei servizi connessi con l'attività dell'Ente.

Articolo 3 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) di alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati con finanziamenti totali o parziali dello Stato o realizzati con fondi propri o con finanziamenti non agevolati;
- b) da immobili ad uso diverso dall'abitazione, aree edificabili e terreni;

- c) da titoli di Stato, partecipazioni azionarie di cui all'art.2, altre obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge;
- d) da lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni pervenuti ed accettati con le modalità di legge;
- e) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio.

Articolo 4

FUNZIONI DI DIREZIONE POLITICO – AMMINISTRATIVA E DI INDIRIZZO E FUNZIONI DI GESTIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è organo di indirizzo e di direzione politico-amministrativa, che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Al Direttore Generale e ai dirigenti, ciascuno secondo le rispettive competenze, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nell'ambito degli stanziamenti approvati dal Consiglio d'Amministrazione con il bilancio di previsione, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo.

Le funzioni gestionali esercitate dal Direttore Generale e dai dirigenti, sono sottoposte a verifica di efficacia almeno annualmente.

Articolo 5

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio D'Amministrazione è composto come previsto dall'art. 6 della legge 865/71.

L'emanazione di normativa regionale di modifica della composizione di cui al comma precedente non comporta modifica dello Statuto.

Articolo 6

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio D'Amministrazione delibera su tutte le materie inerenti all'attività istituzionale dell'Istituto. Ai consiglieri è garantito l'accesso alla visione di tutti gli atti, ancorché riservati, riguardanti la vita dell'ente.

Il Consiglio d'Amministrazione ha competenza esclusiva e non delegabile sulle materie relative:

1. al bilancio preventivo e al conto consuntivo;
2. ai regolamenti dell'Ente e loro modifiche;
3. ai regolamenti di organizzazione dell'Ente e al regolamento organico del personale, nonché ad atti inerenti alla costituzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
4. al contenzioso dell'Ente;
5. all'approvazione dei contratti, salvo quelli relativi alle spese che possono farsi in economia a norma di legge e di regolamento;
6. ai programmi di intervento e relativi progetti;
7. alla indizione e all'approvazione delle gare di appalto e dei collaudi;
8. alle perizie suppletive e di variante che superano lo stanziamento originario;
9. agli atti che dispongono la risoluzione dei contratti e l'esecuzione d'ufficio dei lavori, nonché delle perizie suppletive;
10. agli atti di contabilità finale e di collaudo che comportino maggiori oneri a seguito dell'accoglimento di riserve; alla relazione deliberativa delle spese di cui al programma esecutivo di intervento (quadro economico a consuntivo);
11. ad atti di disposizione su beni immobili, nonché ad attività relative alla contrazione di prestiti, mutui e operazioni ipotecarie;
12. all'accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni.
13. Alla definizione dei programmi annuali ed eventualmente poliennali da attuare;
14. Alla verifica periodica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmatici e alle direttive generali impartite;
15. Alla programmazione e alla definizione dei criteri costruttivi e tipologici dei programmi edilizi

- degli interventi e alla verifica dei risultati conseguiti;
16. All'atto di nomina e di collocamento a disposizione del Direttore Generale e dei dirigenti, all'atto della nomina ed al collocamento in disponibilità dei funzionari ed impiegati di ruolo con almeno la maggioranza assoluta dei componenti;
 17. Alla dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei consiglieri;
 18. Alla nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti concorsi;
 19. Alla programmazione dell'attività di ricerca e di documentazione;

Nel quadro delle disposizioni sulla contabilità e sull'amministrazione del patrimonio, il Consiglio di amministrazione approva i regolamenti per l'affidamento in economia di particolari categorie di lavori e per l'acquisto diretto di beni e servizi, fissandone condizioni, limiti e importi.

Al Consiglio d'Amministrazione compete altresì:

20. l'emanazione delle direttive al Direttore Generale ed ai dirigenti per l'esercizio delle singole funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Tali direttive devono contenere la chiara indicazione degli obiettivi assegnati, delle risorse umane e materiali messe a disposizione e dei criteri sulla base dei quali si perviene al giudizio di efficacia dei risultati conseguiti;
21. il controllo di tutti gli atti emessi dal Direttore Generale e dai dirigenti nell'esercizio delle funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio d'Amministrazione sono sottoposte, ove previsto, al controllo dei competenti organi regionali.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, approva lo Statuto e le sue modifiche e lo sottopone all'approvazione dei competenti organi regionali con le modalità previste dalla vigente legislazione regionale.

Articolo 7

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, presso la sede dell'Istituto, entro trenta giorni dalla efficacia del provvedimento di nomina del Consiglio stesso.

Fino al giorno dell'insediamento rimane operante, con tutti i poteri connessi con le funzioni proprie, il consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 8

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, mediante comunicazione telegrafica o per lettera raccomandata o via telefax, contenente l'indicazione del luogo, dell'ora dell'inizio della seduta e dei punti sottoposti all'esame del Consiglio.

Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica ovvero di due sindaci revisori. Nella richiesta di convocazione dovranno essere espresse le ragioni e l'oggetto della convocazione comunque inerenti all'attività istituzionale dell'ente.

Le comunicazioni di convocazione dovranno essere spedite ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza, riconosciuta per tale dal Consiglio, il termine di cui al precedente comma è ridotto ad un giorno; la comunicazione può essere effettuata, oltre che con le modalità indicate nel primo comma, anche con fonogramma o altro mezzo idoneo; la medesima procedura è seguita per sottoporre al Consiglio di un ordine del giorno già trasmesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per l'approvazione e la modifica dello Statuto, come previsto dal precedente articolo 6, ultimo comma e per la nomina e il collocamento a disposizione del Direttore Generale, e dei dirigenti e la nomina ed il collocamento in disponibilità dei funzionari ed impiegati di ruolo di cui alla lettera d) del precedente articolo 6.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado o di società delle quali siano amministratori o soci.

Gli stessi assumono in proprio e in solido le responsabilità derivanti dagli atti deliberativi alla cui formazione hanno partecipato con voto favorevole.

I verbali delle adunanze del Consiglio sono trascritti in apposito registro, sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale in funzione di segretario o da altro dirigente in sua vece o, in mancanza di questi, da uno dei componenti il Consiglio stesso e pubblicati entro sette giorni dall'adozione mediante deposito presso la segreteria ed avviso affisso all'albo pretorio dell'Istituto.

Articolo 9 INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Non possono far parte del consiglio di amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:

- a) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto o abbiano debiti o crediti verso di esso;
- b) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o appalti interessanti l'Istituto;
- c) i parenti ed affini fino al terzo grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come più anziano il maggiore di età.

La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio di Amministrazione, dopo formale contestazione dell'interessato della causa di incompatibilità ed assegnazione di un congruo termine non inferiore a giorni 15, per la presentazione di deduzioni scritte.

La delibera che dichiara la decadenza è trasmessa alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza. La decadenza non può essere dichiarata qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono inoltre dalla carica di pieno diritto, qualora non partecipino a cinque riunioni consecutive del Consiglio o a dieci complessive nel corso del mandato.

Nel calcolo delle assenze sono escluse quelle per malattia, sempre che ogni volta siano state giustificate con idonea certificazione medica.

Allorché si sia verificata l'ipotesi di decadenza di cui al precedente comma, il Presidente dell'Istituto ne dà comunicazione all'interessato nonché al soggetto che ha proceduto alla nomina. Le funzioni del Presidente Vice Presidente e di Consigliere sono incompatibili con quelle previste dall'art. 6 della legge 861/71 e dall'art. 6 della legge regionale 11/93.

Articolo 10 SOSTITUZIONE

In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, si procede immediatamente alla loro sostituzione con le stesse modalità previste dalla nomina degli uscenti. I nuovi Consiglieri restano in carica per il periodo di tempo che sarebbe rimasto da compiere dai predecessori.

Articolo 11 ARTICOLAZIONE DEL LAVORO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

A ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere assegnata, con delibera del Consiglio stesso, la responsabilità della sovrintendenza ad un settore di attività dell'Istituto.

Possono altresì essere istituite commissioni consiliari di sostegno all'attività del C. di A. ed, in presenza di questioni complesse che richiedano particolari approfondimenti, possono essere affidati incarichi specifici.

Il Consiglio fissa il compenso spettante per la maggiore attività derivante dagli incarichi di cui al 1° ed al 2° comma, con riferimento alla misura delle indennità riconosciute ai sensi dell'articolo successivo.

Articolo 12 INDENNITA'

Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti compete l'indennità ed il rimborso spese nella misura fissata dalle disposizioni regionali.

Articolo 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) sottoscrive gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;
- d) sovrintende sull'andamento dell'Istituto, sull'operato del Direttore Generale e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- e) adotta, in caso di necessità e di urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva;
- f) Può avocare a sé, per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente motivati, atti di competenza del Direttore Generale;
- g) Adotta tutti i provvedimenti di sua competenza secondo le norme di legge e regolamentari;
- h) Emanava le direttive generali conseguente le deliberazioni del Consiglio per l'azione amministrativa e la gestione;
- i) Segue e controlla l'andamento dell'Amministrazione con riferimento agli obiettivi decisi dal Consiglio.

Articolo 14 IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. Esercita le funzioni e le facoltà eventualmente delegategli dal Presidente.

In mancanza del Vice Presidente, o nel caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e le facoltà sono esercitate dal Consigliere che sia in carica da più tempo ovvero, a parità di tale condizione, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 15 IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in uno dei modi appresso indicati

- a) Espletamento di pubblico concorso;
- b) Tra i dirigenti in servizio presso l'Ente in possesso dei requisiti di legge;
- c) Tra persone estranee all'Ente, in possesso dei requisiti di legge nonché di idonea esperienza dirigenziale documentata, con contratto di lavoro privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.

L'incarico di Direttore Generale, comunque assegnato, può essere revocato in qualunque momento, con delibera motivata adottata con la votazione di cui al 1° comma, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi proposti con le delibere di indirizzo.

Il Direttore Generale è responsabile del conseguimento degli obiettivi finanziari proposti nel bilancio di previsione.

Al Direttore Generale sono attribuiti i poteri di rappresentanza anche verso l'esterno per gli atti di gestione e di amministrazione dell'Ente per cui:

- 1) Formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive e altri atti di competenza del Consiglio stesso o del Presidente;
- 2) Cura l'attuazione dei programmi e delle direttive approvati dal Consiglio, al quale risponde del proprio operato e, a tal fine, adotta progetti la cui gestione è attribuita alla dirigenza, secondo le rispettive competenze, ed indica all'uopo le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto, nell'ambito

- degli stanziamenti del bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- 3)Esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti, e di acquisizione delle entrate definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
 - 4)Rappresenta l'Ente in giudizio su delega del Presidente ed ha il potere di conciliare e di transigere;
 - 5)Determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
 - 6)Adotta gli atti di gestione del personale, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti, secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale vigente;
 - 7)Verifica e controlla l'attività dei dirigenti, eventualmente anche con l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, e coordina le attività dei responsabili dei provvedimenti amministrativi ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241;
 - 8)Richiede direttamente pareri per lo svolgimento dell'azione amministrativa inerente alle proprie funzioni, nonché per l'adozione delle deliberazioni consiliari e fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - 9)Propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure disciplinari e di responsabilità nei confronti dei dirigenti;
 - 10)Presiede le commissioni di gara e di concorso e sottoscrive i contratti in rappresentanza dell'Ente, salvo delega ad altro dirigente;
 - 11)Firma congiuntamente al dirigente amministrativo o al dirigente responsabile della ragioneria i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
 - 12)Esprime il parere preventivo ed obbligatorio su ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione e di tale parere deve farsi menzione nel relativo verbale.
 - 13)È segretario del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della redazione del verbale delle sedute.

Gli atti dispositivi, che impegnano l'ente verso l'esterno ovvero comportano spesa, assunti dal Direttore Generale sono sottoposti alle stesse regole di pubblicità delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Essi sono trasmessi in copia al Presidente entro 24 ore dalla loro adozione e sono immediatamente efficaci.

Degli stessi è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Possono essere revocati con atto motivato assunto d'urgenza dal Presidente, o con delibera del Consiglio d'Amministrazione, per violazione di legge, ovvero per difformità dagli indirizzi espressi dal Consiglio, ovvero per ragioni di merito.

Articolo 16 COLLEGIO SINDACALE

Il controllo sugli atti dell'Ente e sui bilanci è di competenza del collegio dei sindaci revisori dei conti, composto come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale e svolge le funzioni previste dalla legge.

I sindaci hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per il Collegio Sindacale valgono le stesse norme previste negli articoli 9 e 10 per i casi di incompatibilità, decadenza, sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'accertamento di disavanzo all'atto dell'approvazione del conto consuntivo comporta la contemporanea adozione da parte del Consiglio d'Amministrazione di strumenti finanziari straordinari atti a ripianarlo.

I Sindaci debbono:

- a) Esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;
- b) Effettuare riscontri di cassa;
- c) Redigere una relazione sul bilancio preventivo nonché sulle variazioni allo stesso formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, ridotti a quindici giorni per le variazioni;
- d) Esaminare il conto consuntivo e farne la relazione;
- e) Vigilare sull'osservanza dello statuto e delle disponibilità regolamentari per quanto attiene alla gestione finanziaria.

Articolo 17 BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione economico-finanziaria è unica e si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa.

Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nella previsione della relativo voce di bilancio.

Le eventuali variazioni devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione con le medesime modalità e procedure previste dal bilancio preventivo. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi da motivare.

Il bilancio preventivo, redatto in conformità ai principi della legislazione in materia, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta novembre di ogni anno.

Il conto consuntivo, che si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico, è deliberato dal C. di A. entro il trenta aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Nella compilazione del conto consuntivo, nonché degli allegati che faranno parte dello stesso, si dovrà tenere conto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 18 DISPOSIZIONI FINALI

L'organizzazione dell'Ente, le norme riguardanti il rapporto organico del personale dipendente sono previste da appositi regolamenti adottati ed approvati nei modi di cui al presente statuto e alla legislazione vigente.

La proposta di liquidazione dell'Istituto deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per le modifiche allo Statuto e soltanto in caso di accertata impossibilità a continuare a perseguire le finalità istituzionali o di perdita della metà del patrimonio.

In caso di liquidazione, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi, si rimborsano le somme che gli enti ed i privati, quando non siano stati dati a fondo perduto, versarono per costituire il patrimonio dell'Istituto.

L'eventuale avanzo è devoluto alla Regione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa espresso e pieno rinvio a tutte le disposizioni di legge e regolamentari comunque relative ed inerenti all'attività dell'Ente e alla materia dell'edilizia abitativa.